

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 27 settembre 1995 n. 10238.

La causa di incompatibilità di cui all'articolo 3, numero 2), della legge 23 aprile 1981, n. 154, sussiste quando è in corso il contratto tra l'eletto e il comune. Non sussiste quando la prestazione sia stata compiuta e manchi solo l'obbligazione del comune committente, tenuto al pagamento del prezzo contrattuale.

Omissis.

Col secondo motivo viene denunciato il vizio di motivazione erronea, insufficiente, illogica e contraddittoria con riferimento all'affermazione che tra le parti dovrebbe escludersi ogni rapporto continuativo e non occasionale di fornitura, tenuto conto della scarsa rilevanza dell'importo complessivo delle forniture effettuate in relazione alla spesa globale annualmente preventivata e sostenuta dal Comune per analoghe esigenze. L'asserita irrilevanza dell'importo complessivo delle forniture sarebbe del tutto sfondata di motivazione e contrasterebbe con le risultanze della documentazione in atti, dalla quale emergerebbe un complesso di rapporti continui e di rilevante consistenza. Inoltre, alla data della convalida degli eletti il Comune era debitore di somme rilevanti nei confronti della società amministrata dal V. ...

La censura non ha fondamento poiché mostra di non aver tenuto nel debito conto la corretta premessa dalla quale prende le mosse la motivazione della sentenza impugnata; va ribadito, al riguardo, che la causa di incompatibilità denunciata dai ricorrenti elettori del Comune di T. ... è diretta a prevenire ogni eventuale conflitto di interesse fra il consigliere comunale che sia anche appaltatore tenuto ad effettuare prestazione nei confronti del Comune di cui è consigliere. A tal fine la norma denunciata non si limita a ravvisare l'incompatibilità nella pregressa stipulazione di uno o più contratti, ma richiede che l'eletto "abbia parte" direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazione o appalti nell'interesse del Comune. L'espressione "abbia parte" non sembra potersi interpretare se non nel senso che l'eletto debba esser tenuto, in forza di un contratto in corso, ad effettuare prestazioni nei confronti del Comune, sia che si tratti di appalto di servizi, per sua natura continuativo, sia che si tratti di appalto avente a oggetto un "opus" (ad esempio: la costruzione di uno più immobili) la cui esecuzione sia in corso al momento delle elezioni. Quando, invece, la prestazione a carico dell'appaltatore sia già stata eseguita e sia ancora in corso solo l'obbligazione del Comune committente, tenuto al pagamento del prezzo convenuto, non può più dirsi che l'eletto "abbia parte" in un appalto nell'interesse del Comune, né rileva che egli sia creditore del Comune, non essendo tale posizione compresa nelle ipotesi di incompatibilità elencate nell'art. 3 della legge n. 154 del 1981.

L'aver stipulato uno o più appalti nel triennio precedente le elezioni ed essere tuttora creditore del Comune non integra a carico del V. ... alcuna causa di incompatibilità, sicché nessuna rilevanza può attribuirsi all'affermazione, del tutto incidentale, contenuta nella motivazione della sentenza impugnata secondo cui il Comune aveva ricevuto nel passato prestazioni tipografiche per un importo complessivo non rilevante, dal momento che non è contestata l'affermazione immediatamente successiva, secondo cui nessun rapporto di appalto era in corso al momento della convalida degli eletti, non essendo sufficiente, a tal fine come già si è osservato - la sussistenza di una mera posizione creditoria del V. ... in dipendenza di rapporti completamente eseguiti.

In conclusione, perciò, il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere respinto.

Omissis.